

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio

così composta:

dott. Giuseppe Staglianò	Presidente rel.
dott.ssa Gemma Carlomusto	Consigliere
dott.ssa Caterina Garuffi	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 8920/2017 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 15/12/2022, vertente

TRA

GEN.ART. s.r.l., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Velletri (RM), Via, presso lo studio dell'Avv., che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

- appellante -

E

E.P. EDILIZIA PREFABBRICATA s.r.l., in persona del liquidatore dott. ing. Oddone Mezzadri, elettivamente domiciliata in Roma, Via Aterno n.





9, presso lo studio dell'Avv. Claudio Pellicciari, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cellucci come da procura in atti;

- appellata -

OGGETTO: impugnazione arbitrato irrituale.

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi.

Svolgimento del processo

In data 13.06.2008, la Gen.Art. s.r.l. (nel prosieguo, "Gen Art") e la Edilizia Prefabbricata s.r.l. (nel prosieguo, "Edilizia") stipulavano un contratto di appalto, con il quale la Edilizia si impegnava a fornire opere e strutture prefabbricate per la costruzione di un capannone industriale, dei relativi uffici e delle opere ad essi accessorie, nonché le opere di completamento e di finitura e le sistemazioni esterne, da realizzarsi su un terreno della Gen Art sito nel Comune di Lanuvio, convenendo un corrispettivo di Euro 5.200.000,00, al netto dello sconto e dell'IVA, e stabilendo che gli importi avrebbero potuto subire degli incrementi in funzione di eventuali nuove lavorazioni o forniture. L'importo finale dei lavori, pari ad Euro 10.082.816,31, veniva integralmente pagato dalla Gen Art.

Nel corso dei lavori, però, la Gen Art denunciava la presenza di alcuni vizi alla pavimentazione dell'area deposito e logistica e alla pavimentazione dell'area destinata agli uffici; quindi, la Edilizia, attraverso la Opus S.p.a., in due distinte riprese effettuava alcuni interventi di manutenzione parziale e di rappezzo.

Successivamente la Gen Art, sulla scorta di un'apposita perizia, ravvisava l'esistenza di ulteriori vizi e difetti dell'opera, cui seguiva una copiosa corrispondenza tra le due società, con annesse ulteriori contestazioni specifiche. Quindi, in data 19.03.2014, la Gen Art, sulla scorta di





quanto previsto del contratto di appalto, notificava apposita domanda di arbitrato, lamentando l'esistenza di specifici vizi delle opere eseguite dalla Edilizia e chiedendo che quest'ultima fosse condannata al risarcimento dei danni come quantificati dal consulente di parte, ancorando il risarcimento al valore dei giorni in cui l'attività della società avrebbe dovuto essere sospesa in dipendenza degli indispensabili lavori.

La Edilizia, nel rispondere alla domanda di arbitrato della Gen Art, nominava il proprio arbitro, chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande formulate dalla Gen Art e, in subordine, che le pretese avversarie fossero comunque ricondotte ad equità alla luce della responsabilità della medesima; inoltre, in via riconvenzionale, la Edilizia chiedeva che fosse accertata l'esistenza di un suo credito nei confronti della Edilizia pari ad Euro 300.000,00, derivante dalle prestazioni effettuate.

Il 04.11.2014 si costituiva il Collegio arbitrale, cui le parti assegnavano un termine di 240 giorni per il deposito del lodo.

In data 11.03.2015, il Collegio arbitrale nominava apposito C.T.U., dichiarando prorogato il termine per la pronuncia del lodo sino al 29.12.2015; quindi, in data 27.07.2015, il Collegio, vista la necessità di un supplemento di C.T.U., disponeva un'ulteriore proroga sino al 26.06.2016.

Quindi, all'esito dell'istruttoria, il 22.06.2016 il Collegio arbitrale depositava il lodo -adottato secondo equità- e, dopo aver dichiarato l'arbitrato irrituale, accoglieva parzialmente la domanda della Gen Art, condannando la Edilizia a risarcirle il danno (costituito dalle spese necessarie per eliminare i vizi del bene fornito) concernente l'area deposito logistica nella misura di Euro 39.250,00, e liquidando anche i seguenti importi: di Euro 171.235,00 per i vizi della pavimentazione; di Euro 4.000,00 per il conferimento in discarica di pavimento e massetto; Euro 112.500,00 per 45 giorni di inattività





dell'azienda a causa dei conseguenti lavori alla pavimentazione della palazzina uffici; il tutto per un totale di Euro 287.735,00, con ripartizione della responsabilità tra la ditta De Marchis ed Edilizia nella misura, rispettivamente, del 70% e del 30%; inoltre, dopo aver riconosciuto la fondatezza della domanda della Gen Art in relazione alle infiltrazioni verificatesi nell'area logistica e alla sistemazione dei prospetti esterni, stabiliva una corresponsabilità della Edilizia, ripartendo il danno totale di Euro 4.000,00 nella misura del 50% ciascuno; infine riconosceva la fondatezza della domanda della Gen Art in relazione ad ulteriori infiltrazioni, condannando la Edilizia a risarcire un danno totale di euro 9.300,00, oltre rivalutazione monetaria; quindi, dopo aver dichiarato l'infondatezza delle domande risarcitorie della Gen Art riguardo alla scivolosità della pavimentazione esterna e al pregiudizio derivatole all'immagine commerciale, il Collegio accertava l'esistenza di un maggior credito della Edilizia, nei confronti della Gen Art nella misura di Euro 287.920,00, comprensivo di Iva, disponendo la compensazione giudiziale tra i reciproci crediti e riconoscendo alla Edilizia sia gli interessi legali, sia il danno da svalutazione monetaria a decorrere dal deposito del lodo; da ultimo, il Collegio dichiarava la Edilizia creditrice, nei confronti di Gen Art, a titolo di corrispettivo, della somma di Euro 136.000,00, oltre interessi legali, dal deposito del lodo, compensando le spese legali ed obbligando le parti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di CTU, dei compensi degli arbitri, delle spese di funzionamento del collegio e degli oneri fiscali.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Gen Art proponeva impugnazione nei confronti del lodo dinanzi al Tribunale di Velletri, chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata la nullità del contratto di appalto del 13.06.2008 per la violazione dell'art. 26, c. 5, d.lgs. 81/2008 e, comunque, della clausola compromissoria in esso prevista; inoltre, chiedeva che fosse dichiarata l'inefficacia del lodo a causa della violazione del termine per il suo deposito. Nel merito, la Gen Art chiedeva che fosse dichiarata la nullità del lodo per violazione





dell'art. 808-ter c.p.c. e, comunque, il suo annullamento per violazione del disposto di cui all'art. 1427 c.c.. Quindi, in via rescissoria, chiedeva: in via principale, che la Edilizia fosse condannata alla restituzione di quanto illegittimamente da lei percepito in ragione del contratto d'appalto, con rivalutazione monetaria; in via subordinata, che fosse accertato il diritto della Gen Art di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dei gravi difetti delle opere realizzate dalla Edilizia, con conseguente condanna della medesima al pagamento della somma di Euro 417.120,42, o altra ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, per l'esecuzione dei lavori occorrenti per eliminare i predetti difetti, nonché della somma di Euro 1.500.000,00, o altra ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento per gli ulteriori danni; il tutto con vittoria di spese processuali.

Inoltre la Gen Art proponeva altresì opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2059/2016, emesso in data 28.9.2016 dal Tribunale Ordinario di Velletri e, “*medio tempore*”, notificatole dalla Edilizia, chiedendo, previa accertamento del rapporto di continenza con il giudizio di impugnazione del lodo già introdotto, la revoca o, comunque, la declaratoria dell'inefficacia e/o nullità e/o l'annullamento del decreto stesso.

Costituitasi in giudizio, la Edilizia si limitava a resistere, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dalla Gen Art o, comunque, la loro riconduzione ad equità, tenendo in debita considerazione le responsabilità e colpe della Gen Art; in via subordinata, nell'ipotesi di annullamento del lodo, che fosse accertato che la Gen Art era debitrice verso la Edilizia delle somme da accertare per i lavori e le opere eseguite, con condanna della medesima al pagamento di quanto ad essa spettante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, o eventualmente con la compensazione di detto credito con quanto eventualmente dovuto alla Gen Art; inoltre, in via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di nullità dell'appalto, che la Gen Art fosse condannata al pagamento delle somme da





determinarsi in corso di giudizio a titolo indebito ovvero di arricchimento senza giusta causa, nonché al risarcimento di tutti i danni; in ogni caso, poi, con la condanna della Gen Art al pagamento per intero delle spese dell'arbitrato.

Disposta la riunione dei procedimenti, il Tribunale, con sentenza n. 3254/2017, pubblicata il 25.11.2017, rigettava l'impugnazione, confermando il decreto ingiuntivo n. 2059/2016 e condannando la Gen Art alla rifusione delle spese processuali.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Gen Art proponeva appello avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia e chiedendone l'integrale riforma.

Con un primo motivo di appello, la Gen Art lamentava l'erroneità dell'impugnata sentenza laddove aveva rigettato la richiesta volta alla declaratoria della nullità del lodo arbitrale a causa della nullità dell'originario contratto di appalto, perché concluso senza che in esso fosse contenuta alcuna indicazione in ordine all'indispensabile quantificazione dei costi della sicurezza, in violazione dell'art. 26, c. 5, d.lgs. 81/2008, applicabile "*ratione temporis*", e dell'art. 1418 c.c..

In particolare, l'appellante faceva presente che tale grave carenza del contratto era già stata segnalata dallo stesso C.T.U. che, in occasione del suo primo elaborato peritale, aveva evidenziato che, essendo stato il contratto di appalto stipulato in data 13 giugno 2008, doveva necessariamente trovare applicazione il d.lgs 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico per la Sicurezza), mentre l'Edilizia, impresa esecutrice, si era obbligata unicamente ad osservare le misure di tutela di cui all'art. 3 del d.lgs 626/94 e, nel computo dell'offerta (di cui all' allegato B) del contratto), non aveva quantificato i costi della sicurezza.

Inoltre, l'appellante evidenziava che, benché la Edilizia, nel costituirsi in giudizio, avesse eccepito che i costi della sicurezza erano





stati indicati agli artt. 12 e 13 del contratto, tuttavia in essi non era rinvenibile alcun riferimento in tal senso, nemmeno parziale.

Pertanto non solo risultavano errate le affermazioni del Tribunale, secondo cui il contratto non era da ritenersi nullo perché recante il nome del responsabile della sicurezza e, comunque, in ragione del comportamento osservato dalle parti (sostanzialmente sanato per “*facta concludentia*”, avendovi le parti dato esecuzione), ma che la nullità era incontestabile alla luce del disposto di cui all'art. 26, c. 5, d.lgs. 81/2008, che richiama espressamente l'art. 1418 c.c..

Ne conseguiva che non poteva condividersi neanche l'ulteriore affermazione del Tribunale, secondo cui, nel caso di specie, sarebbe venuta in rilievo solo la questione concernente la vigenza del lodo, che aveva novato il rapporto tra le parti in causa, e non del contratto d'appalto, oramai ininfluenza, sicché non avrebbe potuto ravvisarsi, a causa di un'eventuale nullità dell'originario contratto d'appalto, un'automatica nullità o annullabilità né del lodo, né della clausola compromissoria che, peraltro, aveva demandato alla esclusiva competenza degli arbitri la cognizione e risoluzione della stessa eccezione di nullità.

Infatti, secondo l'appellante, tale impostazione avrebbe giustificato una generale sanatoria della causa di nullità del contratto, con la conseguenza che si sarebbe consentito al lodo di violare la norma imperativa attraverso un negozio di secondo grado, in palese contrapposizione con i principi atti a regolare gli effetti, anche retroattivi, della nullità, notoriamente eccepibile e rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Quindi, nel sottolineare che i documenti depositati dalla Edilizia nel corso del giudizio con la memoria 183, c. 6, n. 2, immediatamente contestati dalla Gen Art, si erano rivelati del tutto inconferenti, non essendo sottoscritti da un tecnico né dalle parti e, comunque, perché privi di qualsiasi indicazione concernente i costi





della sicurezza, e nel richiamare le previsioni di cui agli artt. 1234 (in tema di novazione), 1966 e 1972 c.c. (in tema di transazione), la Gen Art insisteva per la declaratoria di nullità del lodo, chiedendo la condanna della Edilizia alla restituzione di quanto percepito a titolo di corrispettivo dell'appalto, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dall'inizio del procedimento arbitrale".


Con un secondo motivo di appello, poi, la Gen Art lamentava l'erroneità dell'impugnata decisione laddove in Tribunale aveva rigettato la domanda di nullità della clausola compromissoria perché acclusa ad un contratto nullo e, comunque, in quanto indeterminata, mentre con un terzo motivo di censura ribadiva quanto già sostenuto in primo grado circa l'inefficacia del lodo arbitrale per l'asserita violazione del termine essenziale per il suo deposito.

Quindi, dopo aver lamentato la violazione del contraddittorio e, in ogni caso, l'esistenza di un errore determinante ex art. 1429 c.c. "*in relazione all'integrazione della consulenza tecnica concernente la pavimentazione della zona deposito/logistica*", l'appellante, in subordine, sosteneva che il lodo fosse da annullare perché affetto da errore determinante in relazione all'accertamento e alla prova del credito domandato dalla Edilizia e al calcolo dell'IVA sull'ulteriore corrispettivo attribuite.

Infine, la Gen Art sosteneva che il lodo fosse affetto da errore determinante anche in relazione all'imputazione della responsabilità riguardo alla pavimentazione degli uffici.

Pertanto, dopo aver lamentato l'illegittimità della disposta sua condanna al pagamento delle spese processuali, la Gen Art, in via rescissoria, chiedeva che fosse dichiarata la nullità del contratto di appalto per violazione dell'art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza anche nella parte in cui, malamente interpretando l'art. 2041 c.c., aveva affermato l'esistenza di una sostanziale equivalenza tra la determinazione del





prezzo di un appalto e quanto eventualmente dovuto a titolo di arricchimento in conseguenza di un contratto nullo, in quanto, in contrasto con quanto affermato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23385/2008, che aveva statuito che l'indennità ex art. 2041 c.c., per una prestazione di fare, debba essere liquidata nei limiti della sola diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù di un contratto invalido.

Infine, nell'eventualità in cui la Corte avesse ritenuto di pronunciare in via rescissoria, la Gen Art, in via subordinata, chiedeva altresì il risarcimento dei danni in ragione dei vizi riscontrati alle opere e alle strutture; il tutto, in ogni caso, con la revoca del decreto ingiuntivo n. 2059/2016 del Tribunale di Velletri.

In via istruttoria, l'appellante insisteva nell'accoglimento delle richieste istruttorie già articolate in primo grado.

Costituitasi in giudizio, la Edilizia resisteva all'appello, chiedendone il rigetto; in subordine, dopo aver nuovamente eccepito la prescrizione/decadenza della Gen Art dall'azione, nell'ipotesi in cui fosse stato annullato il lodo, chiedeva di accertare che la Gen Art era debitrice della somma di Euro 300.000,00 per i lavori e le opere eseguite, di cui chiedeva la condanna, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui fosse stata riconosciuta l'esistenza di un credito della Gen Art, ne chiedeva la compensazione con il proprio maggior credito; infine, in via riconvenzionale subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di nullità dell'appalto, chiedeva la condanna della Gen Art al pagamento delle somme dovute a titolo di arricchimento senza causa, da determinarsi in corso di giudizio; il tutto, in ogni caso, con la condanna della Gen Art al pagamento per intero delle spese arbitrali.





All'udienza del 15/12/2022, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

I primi due motivi di censura, concernenti la nullità del lodo e/o della clausola compromissoria a causa dell'asserita nullità del contratto di appalto stipulato dalle parti in data 13/6/2008, sono infondati.

Infatti, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito ritiene di aderire, *“l'arbitrato irrituale, quale strumento di risoluzione delle controversie imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole riconducibile alla volontà delle parti, ha natura negoziale e, pertanto, il relativo lodo è impugnabile - fino all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha previsto, con il nuovo art. 808 ter cod. proc. civ., l'annullabilità del lodo in caso di pronuncia su conclusioni esorbitanti dai limiti della convenzione di arbitrato - solo per vizi della volontà negoziale (errore, dolo o violenza) o per incapacità delle parti o degli arbitri (Cass. n. 6380/2014)”*; peraltro, se da un lato il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, dall'altro *“l'errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia”*. (Cass. n. 18577/2004).





Nel caso che ne occupa, l'asserita violazione che, secondo l'appellante, dovrebbe determinare la nullità del lodo e/o della clausola compromissoria, ha palesemente ad oggetto un preteso errore di diritto, in precedenza mai lontanamente paventato da alcuna delle parti al Collegio arbitrale, e senza che neanche sia stato chiarito in che termini esso abbia potuto concretamente incidere sulla volontà degli arbitri o sulla loro capacità di decidere la controversia, soprattutto ove si tenga conto del fatto che il Collegio arbitrale pronunciò non solo nel rispetto delle conclusioni rispettivamente rassegnate dalle parti, ma anche nell'osservanza dei limiti della convenzione di arbitrato.

Tale considerazione, pertanto, a differenza di quanto sostenuto dall'odierno appellante, non si traduce in una generale sanatoria della cause di nullità del contratto, né in una violazione di una norma imperativa attraverso l'impiego di un negozio di secondo grado, bensì in una rigorosa osservanza dei limiti tassativi entro cui la stessa legge ammette la possibilità di impugnare il lodo irrituale.

Analogamente, poi, va escluso che la clausola compromissoria possa essere ritenuta affetta da indeterminatezza.

Premesso che dall'esame degli atti non risulta che la Gen Art avesse mai sollevato tale questione dinanzi al Collegio arbitrale, sicché l'odierna censura risulta di dubbia ammissibilità (vedi, sul punto, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui *“È inammissibile l'impugnazione di un lodo fondata su questioni relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato qualora le questioni medesime risultino prospettate per la prima volta in sede di impugnazione, non essendo state mai sollevate in precedenza nel corso del giudizio arbitrale ex art. 817 c.p.c.”*; Cass. . 2066/2022), in ogni caso si osserva che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, *“al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune*





intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni” (Cass. n. 21059/2019; nello stesso senso, vedi anche Cass. 11313/2018).

Con specifico riferimento al caso che ne occupa, alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, del dato letterale della clausola compromissoria, della comune intenzione delle parti e del comportamento complessivo da esse tenuto, deve ritenersi che la volontà delle parti fu quella di pattuire che la decisione sarebbe stata assunta nelle forme dell'arbitrato irrituale: in tal senso depongono non solo le singole espressioni utilizzate dai contraenti all'art. 24 del Contratto di appalto (vedi, in particolare: *“Il Collegio Arbitrale (...) deciderà quale amichevole arbitratore (...), senza obbligo di procedura, secondo equità”*), ma anche -e soprattutto- la loro comune intenzione di affidare al Collegio arbitrale la soluzione di possibili controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro volontà, con la contestuale assunzione, ad opera di entrambe le parti, di uno specifico impegno volto a considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio concluso e, quindi, come espressione della loro personale volontà (*“la sua decisione si intenderà espressione diretta della volontà di Gen Art S.r.l. e di E.P.-“Edilizia Prefabbricata” Società a responsabilità limitata”*).

Pertanto, il riferimento all'intenzione di accettare la decisione arbitrale “come espressione diretta della loro volontà”, non può essere inteso che nel senso che entrambe le parti, all'atto della stipula della clausola in questione, espressero un evidente interesse all'ottenimento, in tempi più celeri rispetto a quelli solitamente connessi all'introduzione di una domanda nella sede giudiziaria ordinaria, di una pronunzia





immediatamente vincolante, in grado di definire in tempi brevi la controversia, pur senza assicurare a colui che sarebbe risultato vincitore la possibilità di avvalersi di un titolo immediatamente esecutivo.

Peraltro, tale interpretazione è ulteriormente suffragata non solo dal tenore della comparsa di costituzione depositata dalla General Art in data 16/1/2015 nell'ambito del procedimento arbitrale, che depone nel senso dell'intenzione e della consapevolezza di avvalersi di un arbitrato irrituale, ma anche dalla precedente dichiarazione di costituzione del Collegio arbitrale del 4/11/2014, mai contestata nel corso del relativo giudizio, allorché l'organo giudicante fece riferimento all'avvenuta ricezione di una *“espressa richiesta delle parti di un arbitrato irrituale, e, quindi, di un lodo libero ex art. 808 ter c.p.c.”*.

Analogamente, poi, va respinto anche il terzo motivo di censura, con il quale l'appellante ha nuovamente sostenuto l'inefficacia del lodo arbitrale perché reso oltre il termine originariamente previsto dalle parti, da ritenersi di natura essenziale.

Infatti, premesso che dalla lettura dell'accordo del 4/11/2014 non emerge alcun elemento da cui poter desumere l'essenzialità del termine convenuto, tanto che le parti convennero *“in 240 giorni il termine per la pronunzia del lodo, salvo eventuale proroga e sospensione previste dall'art. 820 c.p.c.”*, si osserva che il Collegio arbitrale, avendo rilevato la necessità di disporre apposite indagini peritali, si avvale della proroga di 180 giorni prevista dallo stesso art. 820 c.p.c..

Inoltre, va altresì sottolineato che, stante la complessità delle indagini, benché fosse stato concesso al C.T.U. termine sino al 2/7/2015 per procedere al deposito della stesura finale dell'elaborato peritale, entrambe le parti sollevarono comunque ulteriori deduzioni, tanto che, con il loro consenso, il Collegio arbitrale, in data 27/7/2015, dispose un supplemento di C.T.U., concedendo al professionista termine sino al 30/10/2015 per depositarne la versione finale e alle parti -cui era già





stata data la possibilità di procedere ad osservazioni tecniche- la facoltà di presentare ulteriori note sino al 16/11/2015.

Da quanto appena rilevato emerge che la Gen. Art., che fu sempre presente nel corso dello svolgimento delle annose indagini peritali, non solo non ebbe mai nulla da eccepire riguardo alle varie proroghe concesse al C.T.U. per il più esauriente svolgimento delle stesse, ma addirittura acconsentì al riguardo, decidendo poi di interloquire ripetutamente mediante la formulazione di specifiche deduzioni istruttorie.

Ne consegue che è possibile ritenere che il termine finale originariamente stabilito dalle parti per la pronuncia del lodo non avesse carattere essenziale, ma solo orientativo, e che tale interpretazione possa essere desunta anche dal contegno osservato nel corso del procedimento da entrambe le parti, che, divenute consapevoli della difficoltà dell'oggetto della causa e degli accertamenti tecnici che essa richiedeva, convennero sulla necessità per il Collegio arbitrale di avvalersi di alcune proroghe.

Al contempo, le circostanze di cui sopra denotano anche che la Gen. Art. ebbe modo di partecipare costantemente a tutte le attività processuali che scandirono il giudizio arbitrale (partecipando alle udienze, depositando apposite memorie difensive, facendo escutare i testi e formulando, nel corso delle indagini peritali, non solo specifici quesiti, ma anche puntuali osservazioni critiche alla C.T.U.), sicché va senz'altro disattesa la censura con cui l'appellante ha lamentato una pretesa violazione del principio del contraddittorio e del suo diritto di difesa.

Per quanto concerne, infine, i pretesi errori da cui, secondo l'appellante, il lodo sarebbe stato inficiato, anche tale doglianza (prospettata in relazione a diversi aspetti fattuali) deve essere disattesa.





Infatti, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, *“il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, "quoad effectum", negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c. - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari”* (Cass. n. 15665/2019).

Quindi, affinché l'errore possa ritenersi essenziale occorre che la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per *"errores in iudicando"* (come è invece consentito, dall'ultimo comma dell'art. 829 cod. proc. civ., quanto al lodo rituale), neppure ove questi consistano in una erronea





interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri, ne', più in generale, per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante (Cass. n. 7654/2003).

Nel caso in questione, il Collegio arbitrale, dopo aver scrutinato gli accertamenti tecnici effettuati dal C.T.U., ha effettuato una concreta valutazione di merito, ritenendo attendibili le conclusioni da costui rassegnate sotto ogni profilo, ivi compreso quello concernente l'accertamento dell'entità del danno: pertanto, non essendo configurabile, in riferimento alla valutazione delle risultanze peritali, alcun vizio motivazionale, le censure debbono reputarsi inammissibili.

Del resto, i presunti vizi del consenso dedotti dall'appellante si risolvono per lo più in contestazioni aventi ad oggetto l'attività interpretativa posta in essere dal Collegio arbitrale (vedi, ad esempio, in riferimento agli Stati di Avanzamento dei Lavori) o le valutazioni di merito effettuate dal giudicante -anche in via equitativa- sulla base delle risultanze istruttorie (vedi, al riguardo, le censure concernenti i vizi delle varie pavimentazioni realizzate dalla società appaltatrice, nonché l'esistenza del credito della E.P. Ed il computo dell'IVA), e quindi profili probatori che, essendo stati oggetto di esame e di adeguata motivazione da parte del Collegio arbitrale, non possono più venire in rilievo in sede di impugnazione.

Da quanto premesso deriva che l'appello va dichiarato inammissibile.

Le spese del grado seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.

Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte della Gen. Art. s.r.l.,





dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'impugnazione proposta dalla Gen. Art. s.r.l. nei confronti della E.P. Edilizia Prefabbricata s.r.l., avverso il lodo arbitrale sottoscritto in data 22/6/2016;

condanna la Gen. Art. s.r.l. al pagamento, in favore della E.P. Edilizia Prefabbricata s.r.l., delle spese processuali del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in Euro 14.000,00 per compensi professionali e in Euro 150,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;

dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte della Gen. Art. s.r.l., dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 2 maggio 2023.

Il Presidente est.

dott. Giuseppe Staglianò

